

ESERCIZIO
RACCORDI
FERROVIARI



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE ECONOMALI E DI PRONTA CASSA

REV. 01 DEL 20 NOVEMBRE 2025

ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI DI PORTO MARGHERA S.P.A.
Via della Pila, 119/5 – Venezia - Italia



SOMMARIO

Revisioni	2
Premessa e principi	3
ART. 1 – Ambito di applicazione e tracciabilità	4
ART. 2 – Definizione e limiti di importo	5
ART. 3 – Requisiti delle spese economici	5
ART. 4 – Tipizzazione delle spese economici ammissibili	6
ART. 5 – Economo	7
ART. 6 – Indennità di cassa	7
ART. 7 – Costituzione ed ammontare del fondo economale	7
ART. 8 – Utilizzo del fondo economale	7
ART. 9 – Norme per il rendiconto relativo alla cassa contanti	8
ART. 10 – Controlli e trasparenza	8
ART. 11 – Entrata in vigore	9

REVISIONI

REV	APPROVATO DA:			DATA
01	Antonio Revedin (Presidente CdA) <i>(firmato digitalmente)</i>	Alessandra Libardo (Consigliere CdA) <i>(firmato digitalmente)</i>	Gianandrea Todesco (Consigliere CdA) <i>(firmato digitalmente)</i>	20/11/2025

PREMESSA E PRINCIPI

Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A., al fine di ricorrere a esternalizzazioni, di attività verso terzi operatori economici o approvvigionamenti di beni e servizi è tenuta ad applicare il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice degli appalti e ss.mm.ii. (di seguito anche “Codice”) e normativa in materia di contratti pubblici vigenti.

In base al combinato disposto degli articoli di cui alla Parte I – Titolo I del d.lgs. 36/2023 qualsiasi affidamento di contratti pubblici, anche di quelli esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del Codice, deve rispettare i seguenti principi:

- Principio del risultato;
- Principio di economicità ed efficacia;
- Principio di tempestività;
- Principio di correttezza;
- Principio di libera concorrenza;
- Principio di non discriminazione;
- Principio di proporzionalità;
- Trasparenza e pubblicità;
- Sostenibilità energetica e ambientale (art. 57 d.lgs. 36/2023 e d.lgs. 152/2006 art. 3 - *ter*).

Nell'espletamento delle procedure semplificate, inoltre, bisogna attenersi, ove possibile, al principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. art. 49 del Codice degli appalti, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese e da escludere il consolidarsi di rapporti solo con alcuni operatori economici, favorendo la distribuzione delle opportunità tra gli stessi.

Lo scopo del seguente Regolamento è definire - tenuto conto della normativa vigente e del “Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria” della Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A. - le modalità operative, i criteri, i controlli e più in generale la disciplina della gestione delle Cassa economale (di seguito anche ‘Fondo economale’).

Secondo le Linee Guida n. 4 dell'ANAC per acquisti di modesta entità, calcolati senza artificioso frazionamento, si può procedere ad affidamenti diretti, alla luce della ridotta entità della spesa, che renderebbe antieconomico, sproporzionato e svantaggioso per la funzionalità e la celerità delle procedure l'esperimento di un confronto competitivo.

Richiamata la Legge 7 agosto 1990 n. 241, che detta i principi di buon andamento dell'azione amministrativa nonché di economicità, efficacia e tempestività dell'attività amministrativa, Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A. necessita di un regolamento per la gestione delle spese economiche.

Per spese economiche si intendono le spese minute di non rilevante ammontare, finalizzate ad acquistare dagli operatori economici (aziende o professionisti) beni e servizi, il cui elenco esemplificativo è contenuto

al successivo **articolo 4**, necessari a sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali degli Uffici e delle attività operative ferroviarie.;

Il presente regolamento è stato adottato con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 novembre 2025.

Si procede con l'adozione del presente regolamento.

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E TRACCIABILITÀ

Le spese c.d. “economali” sono affidamenti di modico valore effettuati in deroga rispetto alla programmazione degli acquisti. Esse trovano giustificazione nei principi generali della normativa pubblicistica in materia di approvvigionamenti, aventi ad oggetto quelle spese necessarie per il funzionamento delle attività per le quali il ricorso all’ordinario procedimento di acquisto costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell’azione amministrativa in termini di efficienza, efficacia e speditezza, comportando un dispendioso quanto superfluo aggravio di tempi e procedure rispetto al valore commerciale dei beni e servizi. A differenza dell’ordinario processo di spesa, che per le Società in contabilità economica contempla il previo affidamento dell’acquisto con contestuale imputazione ai singoli conti e centri di costo del bilancio di previsione, la spesa economale si traduce in un pagamento anticipato, disposto direttamente dal Responsabile degli acquisti/amministrativo/Econo, nei limiti delle disponibilità ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di budget - che viene poi ratificato con l’imputazione a bilancio.

Il presente Regolamento disciplina la gestione delle spese economali e/o di pronta cassa. Viene adottato da ERF S.p.A. in conformità alle norme applicabili e vigenti in materia contrattuale e di contabilità. Sono esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione del Regolamento i contratti d’appalto, le consulenze e i contratti di conto corrente.

Le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti e sono dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature, al materiale di consumo e alle necessità operative occorrenti per il corretto funzionamento della struttura amministrativa ed operativa ferroviaria.

In ogni caso, gli acquisti effettuati mediante il ricorso alle spese economali sono da considerarsi ipotesi eccezionali rispetto alla programmazione degli acquisti.

Le spese economali di cui al Regolamento sono escluse dall’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 (e dalle sanzioni di cui all’art. 6) della legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 2 – DEFINIZIONE E LIMITI DI IMPORTO

Le spese economali sono funzionali alla gestione aziendale, per la quale risulti antieconomico e quindi non conforme ai canoni di efficienza ed efficacia il ricorso al normale sistema di acquisizione.

L'esistenza della gestione di spese c.d. "economali", per acquisti di beni di entità limitata che comportano urgenza di liquidazione trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica la cui ratio va individuata nella esigenza di consentire alle società in controllo pubblico di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici e delle attività operative, per le quali il ricorso all'ordinario procedimento di acquisto comporterebbe un dispendioso quanto superfluo aggravio di tempi e procedure rispetto al valore commerciale dei beni e servizi.

L'econo è obbligato ad utilizzare il fondo economale per le sole spese tassativamente previste nel presente regolamento e non può distrarlo per eseguire spese non espressamente previste nello stesso.

Le spese economali sono effettuate mediante i fondi appositamente resi disponibili dalla Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A. nei seguenti termini:

- L'ammontare di tutte le spese economali che ERF può sostenere in un esercizio (quindi un anno) non può superare €/anno 5.000,00 (cinquemila);
- L'importo massimo quotidiano consentito per l'impiego della cassa contanti è pari ad € 300,00 (trecento);
- Ciascuna spesa economale deve avere importo modesto, in analogia con il divieto di frazionamento artificioso, al fine di ricondurla alla definizione ed alla disciplina delle spese economali;
- Le spese devono presentare carattere di urgenza, indifferibilità, imprevedibilità oltreché non programmabili.

ART. 3 – REQUISITI DELLE SPESE ECONOMALI

Le spese economali sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- Non possono avere carattere continuativo, ripetitivo e abituale;
- Devono attenere a necessità urgenti e comunque non riconducibili a contratti di appalto o accordi quadro già in essere;
- Non possono essere effettuate nei confronti dello stesso operatore economico in via continuativa;
- Devono rispettare i principi di rotazione degli operatori economici, in coerenza con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dalla Società.

ART. 4 – TIPIZZAZIONE DELLE SPESE ECONOMALI AMMISSIBILI

Il ricorso alla cassa economale può avvenire per:

- Spese minute d'ufficio non continuative;
- Spese per servizi di connessione internet, software, servizi di fornitura posta certificata e utenze varie;
- acquisto di libri, pubblicazioni e simili;
- spese per abbonamenti a giornali, riviste, pubblicazioni periodiche e collegamenti a banche dati;
- spese per riproduzioni grafiche, riproduzioni di disegni, sviluppo foto, rilegatura volumi, mappature, realizzazione di grafiche e brochure la cui necessità non sia prevedibile nella fase di predisposizione delle procedure per l'ordinaria fornitura;
- Spese postali, telegrafiche e per acquisto di carte e valori bollati;
- Spedizione di corriere, facchinaggio e trasporto di materiale;
- Spese contrattuali e di registrazione;
- Spese per imposte e tasse a carico di ERF S.p.A.;
- Spese vidimazione registri;
- Spese per l'acquisto di prodotti farmaceutici per il pronto soccorso aziendale;
- Spese necessarie per il funzionamento istituzionale, degli uffici e dei servizi ferroviari;
- Spese per l'acquisto di utensileria e materiali di ricambio ed in generale per l'acquisto di materiale per le piccole manutenzioni delle attrezzature ferroviarie;
- Spese carburante solo qualora se ne verifichi la necessità imprevedibile per i mezzi aziendali;
- Spese per l'acquisto di riviste, giornali, libri e pubblicazioni periodiche specialistiche del settore ferroviario;
- Spese per piccole riparazioni urgenti di attrezzature e macchinari ferroviari;
- Spese per dispositivi di protezione individuale in caso di urgenza;
- Spese per materiale di consumo per le attività operative ferroviarie.
- Spese per missioni e trasferte.

Si evidenzia che le spese di rappresentanza e comunicazione non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento.

ART. 5 – ECONOMO

L'econo^{mo} è responsabile per la gestione della cassa contanti ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione. L'econo^{mo} è individuato nell'ambito dell'ufficio amministrativo al pari del sostituto economo, che ne esercita funzioni nel caso di assenza o impedimento per qualunque causa.

L'econo^{mo} è personalmente responsabile delle somme ricevute, sino a che non ne abbia ottenuto legale discarico, e della conformità della procedura di pagamento con le disposizioni contenute nel presente regolamento e con le misure di prevenzione della corruzione adottate dalla Società.

È tenuto, altresì, alla registrazione di tutte le spese effettuate (su libro cassa) e a provvedere ogni qualvolta sia necessario al reintegro del fondo stesso.

L'econo^{mo} deve segnalare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza eventuali anomalie o irregolarità riscontrate nella gestione del fondo.

ART. 6 – INDENNITÀ DI CASSA

In ordine all'indennità di cassa, si applicano le previsioni di legge e di cui al contratto di lavoro applicato.

ART. 7 – COSTITUZIONE ED AMMONTARE DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A. dispone di un fondo cassa in forma di denaro contante pari ad che non superi la somma di € 1.000,00.

La cassa contanti è costituita e reintegrata dall'Econo^{mo} cassiere mediante prelievo dal conto corrente.

La cassa è in ogni caso reintegrata ogni qualvolta il relativo fondo economale raggiunga importo inferiore a € 200,00.

ART. 8 – UTILIZZO DEL FONDO ECONOMALE

Alla cassa per contanti accede materialmente l'econo^{mo}, individuato nella figura del Responsabile Amministrativo, che in questa veste risponde direttamente e ne fornisce il resoconto trimestrale e annuale, secondo le disposizioni che seguono.

Relativamente alle spese economali sostenute non direttamente dall'econo^{mo}, ma da altri dipendenti di ERF:

- Le spese c.d. a rimborso sono pagate dietro presentazione di documento giustificativo della spesa e solo previa autorizzazione del Responsabile di riferimento;

- Le spese anticipate danno luogo al c.d. sospeso di cassa, i contanti sono consegnati al dipendente incaricato, utilizzando un registro c.d. "madre e figlia";
- Per le spese a rimborso superiore a € 300,00 è necessaria la previa autorizzazione del Direttore Generale/Direttore Amministrativo;
- La documentazione giustificativa della spesa deve essere completa dei dati identificativi, ove possibile precisando: oggetto, natura, quantità, motivazione e atto di autorizzazione;
- Deve essere garantita la tracciabilità di tutte le operazioni in conformità al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società.

ART. 9 – NORME PER IL RENDICONTO RELATIVO ALLA CASSA CONTANTI

L'econo^{mo} cura i rendiconti e li rende disponibili con cadenza trimestrale, termine coincidente con le verifiche ordinarie del collegio sindacale/revisore unico.

L'econo^{mo} cura i rendiconti e li rende disponibili su richiesta del collegio sindacale e revisore unico.

In concomitanza con la verifica del collegio sindacale/revisore unico l'econo^{mo} invia al Direttore Generale/Direttore Amministrativo il registro di cassa interno e ottiene il discarico amministrativo con l'apposizione della firma per presa visione e approvazione.

L'econo^{mo} conserva tutta la documentazione a comprova degli esborsi e il Direttore Generale/Direttore Amministrativo può chiederne l'esibizione all'occorrenza. Eventuali contestazioni del Direttore Generale/Direttore Amministrativo e la mancata apposizione della sottoscrizione per approvazione danno luogo alle ipotesi di responsabilità dell'econo^{mo} o di colui che abbia determinato l'esborso.

Copia del rendiconto trimestrale è trasmessa al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per le verifiche di competenza.

ART. 10 – CONTROLLI E TRASPARENZA

Il presente regolamento è coordinato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli sulla gestione del fondo economale nell'ambito delle proprie attività di vigilanza.

Le spese economiche sono soggette ai controlli previsti dal sistema di gestione integrato adottato dalla Società.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione con acquisizione del relativo protocollo e non trova applicazione per le procedure avviate prima di tale data.

Dall'entrata in vigore del Regolamento è abrogata ogni altra previgente disposizione aziendale che possa risultare in conflitto con le previsioni contenute nello stesso.

Il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi tramite la pubblicazione sul sito internet della Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A., raggiungibile al seguente indirizzo <https://www.erf-spa.it>, nella sezione "Amministrazione Trasparente".